

Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni tra il 18 novembre e il 4 dicembre 2025

Ricognizione delle cause pregiudiziali italiane

CAUSA	OGGETTO	AMMINISTRAZIONI
<p>Cause riunite C-535/25 – C-536/25 e C-537/25</p> <p>ITALIA (Consiglio di Stato)</p>	<p>MERCATO INTERNO</p> <p>Servizi pubblici – Servizio postale non rientrante nel servizio universale – Nozione di fornitore di un servizio postale – Direttiva servizi postali – Nozione – Regime autorizzatorio - Questione Amazon</p> <p>Interpretazione artt. 2 e 9 della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio.</p> <p><i>Dubbio se, il citato diritto UE, osti ad una disciplina nazionale, così come interpretata dall’Autorità di settore (AGCOM), che sottopone al regime autorizzatorio, previsto per l’offerta al pubblico di servizi postali, il servizio offerto da un operatore economico (Amazon) attraverso la predisposizione di una rete unitariamente organizzata per lo svolgimento mediante diverse s.r.l. (Amazon Italian Transport s.r.l., Amazon Italia Logistica s.r.l e Amazon Italia Service s.r.l) di attività quali lo smistamento, la consegna effettuata utilizzando corrieri locali nonché, l’effettuazione di un servizio di giacenza merci.</i></p>	<p>PCM - DIPARTIMENTO AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI (DAGL)</p> <p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONE (AGCOM)</p> <p>AUTORITA’ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO (AGCM)</p>

Ricognizione delle cause pregiudiziali italiane

CAUSA	OGGETTO	AMMINISTRAZIONI
C-349/25 BULGARIA	<p style="text-align: center;">TUTELA DEI CONSUMATORI</p> <p>Contratti di credito - Correttezza del tasso annuo effettivo globale - Poteri di verifica da parte del giudice - Procedimento d'ingiunzione unilaterale senza la partecipazione del debitore</p> <p>Interpretazione dell'articolo 23 della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e gli artt. 6.1 e 7.1 della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, con particolare riferimento alle conseguenze, nell'ambito di procedimenti monitori, dell'accertamento dell'invalidità di contratti di credito stipulati con consumatori o di singole clausole abusive in relazione ai requisiti di efficacia di diritto dell'Unione.</p>	<p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN ECONOMIA E FINANZE/ AG. ENTRATE</p> <p>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>BANCA D'ITALIA</p> <p>AGCM</p>
C-465/25 ROMANIA	<p style="text-align: center;">GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI/ FISCALITA'</p> <p>Diniego di accesso al fascicolo amministrativo per il contribuente nella fase amministrativa del procedimento tributario - Utilizzo di prove che non sono state portate a conoscenza del contribuente - Diritto alla detrazione dell'IVA</p> <p>Interpretazione degli articoli 41, 42, 47, 48, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, degli articoli 178, 213, 214 della direttiva 2006/112, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nonché dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità e di leale cooperazione.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità con il diritto unionale di una prassi nazionale potenzialmente lesiva, sotto plurimi profili, dei diritti del contribuente nell'ambito del procedimento tributario nonché di una normativa nazionale che limiti, in talune ipotesi, il diritto alla detrazione dell'IVA.</i></p>	<p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN ECONOMIA E FINANZE/ AG. ENTRATE</p> <p>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</p>

<p>C-476/25</p> <p>SPAGNA</p>	<p>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI/ TUTELA DEI CONSUMATORI</p> <p>Crediti - Gestori ed acquirenti - Azione in giudizio volta a far valere un debito - Decorrenza prescrizione - Accertabilità d'ufficio da parte del giudice</p> <p>Interpretazione dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2021/2167, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti. <i>Dubbio se il giudice nazionale possa accertare d'ufficio se sia intervenuta la prescrizione di un debito che il gestore o l'acquirente del credito fa valere in giudizio nei confronti del debitore consumatore.</i></p>	<p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>BANCA D'ITALIA</p> <p>AGCM</p>
<p>C-512/25</p> <p>GERMANIA</p>	<p>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</p> <p>Cooperazione giudiziaria in materia civile – Esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Decisione emessa in un altro Stato membro (sequestro conservativo a tutela di un credito vantato da società italiana (GSE S.p.a.) - Attestato di cui all'art. 53 del reg. (UE) n. 1215/2012 che certifica l'esecutività della decisione - Iscrizione di ipoteca di garanzia nella conservatoria del registro immobiliare - Autorità competente per l'esecuzione</p> <p>Interpretazione del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. <i>Dubbi:</i> i) sulla portata del sindacato spettante al giudice dello Stato richiesto in presenza di un provvedimento recante l'attestato di esecutività di cui all'art. 53 del reg. (UE) n. 1215/2012 (sequestro conservativo disposto da una Procura regionale della Corte dei Conti a tutela di un credito vantato dal GSE); ii) in merito all'inclusione della disciplina italiana sulla responsabilità amministrativo-contabile nella materia civile e commerciale assoggettata alle disposizioni regolamentari.</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN ECONOMIA E FINANZE/AG. ENTRATE</p> <p>MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA</p> <p>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (GSE)</p> <p>AUTORITA' DI REGOLAZIONE ENERGIA, RETI E AMBIENTE (ARERA)</p>
<p>C-523/25</p> <p>PAESI BASSI</p>	<p>TUTELA DEI DATI PERSONALI</p> <p>Violazioni del RGPD - Azioni risarcitorie - Requisiti di ammissibilità per organizzazioni rappresentative</p> <p>Interpretazione dell'articolo 80, paragrafi 1 e 2, RGPD e della direttiva (UE) 2020/1828 in relazione ai requisiti per la legittimazione processuale della ricorrente.</p>	<p>PCM – DIPARTIMENTO INFORMAZIONE E EDITORIA (DIE)</p> <p>PCM-DAGL</p> <p>MIN GIUSTIZIA</p>

	<p><i>Dubbio se il diritto dell'Unione osti a una normativa nazionale che, con riguardo alle organizzazioni rappresentative di interessi collettivi che intendano intentare un'azione collettiva di risarcimento danni a favore degli interessati nei confronti di un titolare o di un responsabile del trattamento a causa di violazioni del RGPD, preveda ulteriori requisiti di ammissibilità rispetto al RGPD, quali quelli relativi all'omogeneità e alla rappresentatività dell'organizzazione;</i></p> <p><i>se un'organizzazione rappresentativa possa proporre un'azione collettiva, pur non avendo ricevuto un mandato da parte degli interessati e se il requisito previsto dal diritto dell'Unione, in base al quale l'organizzazione rappresentativa deve essere attiva nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli interessati riguardo alla protezione dei loro dati personali, implichi qualcosa di più o di diverso rispetto al requisito nazionale, secondo cui l'organizzazione rappresentativa deve possedere sufficiente esperienza e competenza in merito alla procedura da avviare.</i></p>	<p>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI</p> <p>AGCM</p> <p>AGCOM</p>
<p>C-528/25</p> <p>GERMANIA</p>	<p>COMUNICAZIONI ELETTRONICHE/ TUTELA DEI DATI PERSONALI</p> <p>Estensione della tutela contro le chiamate indesiderate effettuate a fini pubblicitari alle persone fisiche che agiscono come imprenditori - Annullamento dei contratti indesiderati stipulati sulla base di tali chiamate</p> <p>Interpretazione dell'articolo 13, paragrafo 3 e paragrafo 5, seconda frase, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).</p> <p><i>Dubbio se il diritto dell'Unione, in materia di chiamate indesiderate effettuate a fini pubblicitari, debba essere interpretato nel senso di estendere la tutela anche alle persone fisiche che agiscono nell'esercizio di un'attività professionale, riconoscendo l'illiceità dei contratti conclusi e la risarcibilità dei danni conseguenti.</i></p>	<p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI</p> <p>AGCM</p> <p>AGCOM</p>
<p>C-533/25</p> <p>GERMANIA</p>	<p>MERCATO INTERNO /FISCALITA'</p> <p>Procedimento tributario – Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Prevalenza – Imposta sostitutiva – Esenzione fiscale</p> <p>Interpretazione degli articoli 49 e 63 del TFUE e dell'articolo 5 della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune</p>	<p>PCM – DAE</p> <p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN ECONOMIA E FINANZE/ AG. ENTRATE</p>

	<p>applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi.</p> <p><i>Dubbio interpretativo sul rapporto tra libertà di stabilimento e libera circolazione di capitali in funzione della possibile applicazione da parte di uno Stato membro di un'imposta sostitutiva sui dividendi alla società madre non residente nell'Unione Europea.</i></p>	<p>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</p>
<p>C-534/25</p> <p>GERMANIA</p>	<p>COMUNICAZIONI ELETTRONICHE</p> <p>Nozione di atto di messa a disposizione del pubblico - Responsabilità del gestore di una rete di distribuzione di contenuti</p> <p>Interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno e con l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065 relativo a un mercato unico dei servizi digitali.</p> <p><i>Dubbio se l'atto di messa a disposizione del pubblico di un fonogramma presupponga necessariamente che l'autore della comunicazione disponga del controllo materiale dell'opera o se possa configurarsi anche tramite, l'inserimento di un semplice collegamento ipertestuale e dubbio se i criteri, già fissati dalla giurisprudenza europea in materia di comunicazione al pubblico da parte di piattaforme di condivisione, si applichino anche ai gestori di reti di distribuzione di contenuti, i quali beneficiano in linea di principio delle esenzioni di responsabilità previste dalla direttiva sul commercio elettronico e dal Digital Services Act. In caso di risposta negativa, quali criteri debbano essere utilizzati per stabilire se un gestore di CDN compia un proprio atto di messa a disposizione del pubblico.</i></p>	<p>PCM-DIE</p> <p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>MIN CULTURA</p> <p>MIN ECONOMIA E FINANZE</p> <p>AGCOM</p>
<p>C-538/25</p> <p>AUSTRIA</p>	<p>RELAZIONI ESTERNE</p> <p>Politica commerciale comune - Nozione di utilizzo anche militare di un prodotto (dual use) - Limiti all'esportazione per motivi connessi al rispetto dei diritti umani</p> <p>Interpretazione art. 207 TFUE letto in combinato disposto con l'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/479, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni e con l'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</p> <p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</p>

	<p>esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso.</p> <p><i>Dubbio sulle circostanze da valutare ai fini della classificazione di un prodotto come prodotto a duplice uso civile e militare e dubbio se il diritto UE consenta l'applicazione di una disposizione legislativa nazionale, al fine di esaminare ed eventualmente vietare l'esportazione di un prodotto in un paese terzo sulla scorta di considerazioni attinenti al rispetto dei diritti umani, indipendentemente dal fatto che il prodotto in questione sia un prodotto a duplice uso.</i></p>	<p>MIN ECONOMIA E FINANZE/ AGENZIA DOGANE E MONOPOLI</p> <p>MIN DIFESA</p> <p>MIN INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI</p> <p>AGENTE CEDU</p>
<p>C-548/25</p> <p>BELGIO</p>	<p>AMBIENTE</p> <p>Conservazione habitat naturali - Zone speciali di conservazione - Regime autorizzatorio per progetti di limitate estrazioni di acque sotterranee</p> <p>Interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.</p> <p><i>Dubbio se il diritto dell'Unione osti a una normativa nazionale la quale prevede che i progetti per i quali è richiesta soltanto una mera comunicazione, come nel caso di limitate estrazioni di acque sotterranee, non siano sottoposti all'obbligo di effettuare una opportuna valutazione, anche se tali progetti possono avere un impatto significativo sull'integrità di una zona speciale di conservazione.</i></p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA</p> <p>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>MIN ECONOMIA E FINANZE</p> <p>ARERA</p>

Richiesta valutazione intervento in un ricorso in annullamento

<p>C-560/25</p> <p>PARLAMENTO C/ CONSIGLIO UE</p>	<p>DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI</p> <p>Richiesta valutazione interesse all'intervento nel procedimento avente ad oggetto il ricorso proposto il 20 agosto 2025 e pubblicato in G.U. in data 6 ottobre 2025, il Parlamento europeo chiede di annullare il regolamento 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa e di mantenere gli effetti di tale regolamento fino alla sua sostituzione tramite un atto adottato sulla base giuridica adeguata. In particolare, il Parlamento europeo chiede alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di:</p> <ul style="list-style-type: none">— annullare il regolamento 2025/1106(1) del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa;— mantenere gli effetti di tale regolamento fino alla sua sostituzione tramite un atto adottato sulla base giuridica adeguata;— condannare il Consiglio alle spese <p>A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce due motivi.</p> <p>Primo motivo di ricorso, vertente sul fatto che l'atto impugnato si basa erroneamente sull'articolo 122 TFUE. Il ricorrente sostiene che nell'applicazione della giurisprudenza pertinente relativa alla scelta della base giuridica, e alla luce del suo scopo e del suo contenuto, l'atto impugnato non soddisfa le condizioni per basarsi sull'articolo 122 TFUE, e riguarda invece lo sviluppo della politica industriale dell'Unione nel settore della difesa, ai sensi dell'articolo 173 TFUE.</p> <p>Secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione. Il ricorrente sostiene il Consiglio, in violazione dell'articolo 296 TFUE, non ha motivato adeguatamente le ragioni che giustificano la scelta della base giuridica per l'atto impugnato. In particolare, la motivazione fornita dal Consiglio non è sufficiente a stabilire se l'atto impugnato potesse basarsi correttamente sull'articolo 122 TFUE.</p>	<p>PCM - DAGL</p> <p>MIN AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</p> <p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>MIN ECONOMIA E FINANZE</p> <p>MIN INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>MIN DIFESA</p>
---	---	---